

***Settore Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia***

***Tel 0184.580.321/3 – fax 0184.580.467 Centralino 0184.5801***

***C.so Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM) PEC:*** [***sue.comune.sanremo@legalmail.it***](mailto:sue.comune.sanremo@legalmail.it)

Prot. [protocollo] del [data\_protocollo]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sig  [richiedente.nominativo;block=w:tr] |
|  | c/o |
|  | [progettista.nominativo;block=w:tr]  [progettista.pec] |

OGGETTO: Pratica Edilizia n. [numero] – Opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967 (art. 48 Legge Regionale n. 16/2008 e ss. mm. e ii.) – Opere: [oggetto] in [ubicazione]. Quantificazione e richiesta sanzione art. 48 comma V.

-Visti:

* l'art. 48 comma V della Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2008 “disciplina dell'attività edilizia” e ss.mm.;
* il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”e ss.mm. ed ii per quanto non espressamente previsto nella L.R. n. 16/2008 di cui sopra;
* la Legge Regionale n. 25 del 7 aprile 1995 “disposizioni in materia di determinazione del contributo di costruzione”;
* la Legge Regionale n. 36 del 4 settembre 1997 “legge urbanistica regionale” e ss.mm.ii.;
* l'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. ed ii.;
* la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e la Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

-Visto il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 settembre 1997 concernente "Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzata in area sottoposta a vincolo".

-Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 10.06.2009 a rettifica di precedente n. 38 del 12.01.2009

-Dato atto che:

- l'intervento non rientra tra i casi di esclusione individuati dall'art. 1 Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 settembre 1997;

- la summenzionata pratica necessita di integrazione di cui all'oggetto, per le opere inerenti a quanto segue :

[oggetto]

Tenuto conto che l'unità immobiliare nel suo complesso è individuata al N.C.E.U. [elenco\_cu], categoria \*\*\*, Classe \*\*\*, Zona Censuaria \*\*\*, rendita Euro \*\*\*, superficie mq \*\*\*.

IL DIRIGENTE

DISPONE

APPLICABILITA' DELLA SANZIONE COSI’ COMMISURATA

*PERIZIA DI VALUTAZIONE:*

L'indennità risarcitoria è da valutare in base al profitto conseguito.

Il comma 5 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 16/2008 stabilisce che “ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell'articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell'articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione”.

Il comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 26 settembre 1997 stabilisce che in via ordinaria il profitto conseguito è pari al tre per cento del valore d'estimo dell'unità immobiliare.

Nel caso in esame, però, le opere abusive non costituiscono incremento in termini di superficie e/o volume, per cui risulta inutilizzabile il criterio della determinazione del profitto conseguito mediante la comparazione della rendita catastale.

Considerato che la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 10.06.2009 ha stabilito che l'aliquota da applicare per la determinazione del profitto è il 3%, indicando comunque un importo minimo da comminare quantificato in Euro 516,00.

Tutto ciò premesso ed esposto, considerando l’impossibilità di effettuare un raffronto fra la rendita pregressa e quella posteriore all’intervento non autorizzato, si ritiene di quantificare la sanzione nella misura di **Euro 516,00** corrispondente all’importo minimo previsto.

Sanremo,

IL DIRIGENTE

[dirigente]

firmato digitalmente